ASSA di RISPARMIO
RENTO e ROVERETO

Trento, 29 aprile 1987

Il giorno 29 aprile 1987, nella Sede della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Trento

tra

la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, rappresentata dal Signor Gallo Giuseppe

e

le Organizzazioni Sindacali della
F.A.B.I., rappresentata dai Signori: Bertoldi Fulvio - Anderle Jolanda - Pedrolli Ilda

F.I.B.A./CISL, rappresentata dai Signori: Bezzi Beniamino - Sartori Tullio

F.I.S.A.C./CGIL, rappresentata dai Signori: La Verde Daniela - Nones Maurizio

U.I.B./UIL, rappresentata dai Signori: Benassi Mario - Scantamburlo Franco

premesso

a) che le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato la richiesta, ai sensi del 2° comma, 1° alinea, dell'art. 9 dei Regolamenti dei Fondi Integrativi Pensione di data 7.3.1975 per il personale del ruolo credito e di data 4.4.1980 per il personale del ruolo esattoria di considerare, se più favorevole, quale massimale del Premio di Rendimento, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile per il personale cessato dal servizio negli anni 1985/86, anteriormente al 10 settembre 1986, 1/12 del cosiddetto tetto pensionabile I.N.P.S.;

b) che a tale criterio fa esplicito riferimento l'art. 23 - 2° comma dei Regolamenti vigenti dei Fondi Integrativi Pensioni;

visto l'art. 26 dei Regolamenti 7.3.1975 e 4.4.1980 di cui al punto a) della premessa,

si stipula

il presente Accordo Aziendale

1. Per il personale avente diritto a pensione, ai sensi dei Fondi Integrativi Pensioni, di cui al punto a) della premessa, cessato dal servizio nell'anno 1985 e fino al 10 settembre 1986, il Premio di Rendimento verrà considerato, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, nell'importo percepito nell'anno in cui si è verificata la cessazione dal servizio, ragguagliato ad anno intero, con un massimale corrispondente all'importo di lire 2.666.667 (lire 32.000.000 : 12) per i lavoratori pensionatisi nel 1985 e di lire 2.900.583 (lire 34.807.000 : 12) per quelli pensionatisi nel 1986.

2. La Cassa di Risparmio provvederà a riliquidare le pensioni del personale di cui al precedente punto 1 secondo il criterio ivi indicato ove il conteggio risultasse più favorevole di quello utilizzato all'atto del pensionamento.

3. La corresponsione delle differenze conseguenti al ricalcolo di cui al precedente punto 2 avverrà entro il 27 giugno 1987, unitamente alla relativa mensilità di pensione.

Per la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Per le Organizzazioni Sindacali